

ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – FASE TRANSITORIA E PRIMI INDIRIZZI APPLICATIVI.

- Premesso che:
  - il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, detta una nuova disciplina del contratto di apprendistato;
  - il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, disciplina tre diverse ipotesi di apprendistato: 1) l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) l'apprendistato professionalizzante; 3) l'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
  - come confermato anche dalla circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 40 del 14 ottobre 2004, l'unica tipologia di apprendistato già oggi pienamente operativa è quella dell'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, rispetto alla quale la Regione Liguria si appresta ad avviare le prime sperimentazioni nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
  - in attesa della definitiva implementazione delle deleghe di cui alla legge n. 53 del 2003, a cui è subordinata la messa a regime dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, è possibile rendere immediatamente operativo, seppure in via transitoria, l'apprendistato professionalizzante;
- Premesso altresì che il 6 luglio 2004 è stato sottoscritto il *Protocollo di intesa* sull'apprendistato tra Regione Liguria e CGIL, CISL, UIL, UGL, Confindustria Liguria, CNA, Confartigianato Liguria, Confcommercio Liguria, Confesercenti Liguria, Federliguria Confapi, Lega Cooperative, Confcooperative;
- Rilevato che tramite detto *Protocollo* sono stati definiti obiettivi, contenuti e procedure che dovranno contribuire ad avviare, su scala regionale, una prima sperimentazione del nuovo apprendistato di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- Rilevato altresì che, come recita la premessa del *Protocollo*, sulla base delle sperimentazioni avviate la Regione Liguria procederà, in un secondo tempo, alla formulazione degli atti legislativi relativi alla regolamentazione delle nuove tipologie di apprendistato;
- Ritenuto opportuno, in via transitoria e sperimentale, consentire la stipulazione di contratti di apprendistato professionalizzante ai fini del sostegno della occupazione regolare e di qualità;

## D E L I B E R A

1. Di dare luogo, in via temporanea e sperimentale, a una prima attuazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
2. A questo fine, il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato dai datori di lavoro, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, secondo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
3. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà avere durata minima di 2 anni e durata massima di 6 anni. È rimessa alla contrattazione collettiva, nazionale o territoriale, anche nell'ambito degli enti bilaterali, la possibilità di individuare la durata dell'apprendistato professionalizzante sulla base delle competenze di base e tecnico-professionali da conseguire e della eventuale qualifica professionale, così come indicata altresì nell'istituendo "Repertorio delle professioni" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
4. La formazione, che costituisce elemento fondamentale del contratto di apprendistato professionalizzante, dovrà articolarsi secondo un «piano formativo individuale» coerente con il profilo formativo di riferimento. Condizione per l'autorizzazione alla stipulazione del contratto di apprendistato professionalizzante è la previsione, nel piano formativo individuale, di un minimo di 120 ore di formazione formale, che potrà essere svolta dall'apprendista all'interno o all'esterno dell'azienda, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, anche nell'ambito degli enti bilaterali, o, in mancanza, nell'ambito della *Commissione* di cui al successivo punto 8;
5. Per formazione formale si intende una formazione effettuata, previo parere favorevole della *Commissione* di cui al punto 8, attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi strutturati di formazione *on the job* e in affiancamento secondo esiti verificabili e certificabili. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di *e-learning*;
6. Durante il periodo di apprendistato dovrà essere in ogni caso garantita la presenza di un *tutor* con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale. In conformità con quanto previsto dal D.M del 28 febbraio 2000, il ruolo del *tutor* potrà essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, quale garanzia di possesso delle adeguate competenze all'accompagnamento del lavoratore;
7. Fermi restando i principi contenuti nella presente deliberazione e la disciplina di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la sperimentazione relativa ai contratti di apprendistato professionalizzante sarà gestita secondo quanto concordato nel protocollo di intesa con le parti sociali, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 834 del 29 luglio 2004, e avrà avvio con

- apposito avviso regionale di procedura di selezione delle imprese o degli enti bilaterali che intendono partecipare alla sperimentazione stessa;
8. I progetti formativi presentati dalle singole imprese o da enti bilaterali riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, saranno validati da una *Commissione* composta da: 1) tre rappresentanti della Regione, di cui uno in qualità di Presidente; 2) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali; 2) due rappresentanti delle associazioni datoriali. La *Commissione* delibera a maggioranza dei suoi componenti;
  9. La *Commissione* di cui al punto precedente dovrà verificare la coerenza dei singoli piani formativi individuali con i profili formativi di riferimento. La *Commissione* definisce altresì, in via transitoria, i requisiti del *tutor*;
  10. In attesa delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome, volte a definire le modalità di riconoscimento dei crediti formativi la formazione effettuata durante il periodo di apprendistato dovrà essere valutata e certificata attraverso le modalità individuate dalla *Commissione* di cui al punto 8, in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo in conferenza unificata Stato Regioni, Autonomie Locali del 18 febbraio 2000;
  11. Ferma restando la validità dei contratti di apprendistato che saranno stipulati sulla base della deliberazione in oggetto, la presente disciplina perderà efficacia con l'entrata in vigore della legislazione regionale che dovrà dettare i profili formativi del nuovo apprendistato, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.